

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 31 dicembre 2003

*Prezzo € 1,10
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003, n. 749.

L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Approvazione. *(Con le integrazioni recate dalla D.G.R. 2 dicembre 2003, n. 1819).*

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003,
n. 749.

L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Approvazione Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2003,
n. 1819.

L.R. 14/02, art. 19, c. 4. Indirizzi criteri approvazione progetti. L'autorizzazione realizzazione e esercizio impianti di smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03 ... » 4

ALLEGATO

- **INDIRIZZI E CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI, L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI CUI AGLI ARTT. 27 E 28 DEL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22** » 7
- *Allegato 1* - Modello di domanda per l'approvazione di progetti di nuovi impianti, e di modifica agli stessi, aventi per oggetto lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 27 e autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 22/97 » 9
- *Allegato 2* - Elenco completo della documentazione da presentare da parte dei soggetti richiedenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 22/97 » 12
- *Allegato 3* - Criteri e tabelle per l'individuazione della garanzia finanziaria » 15
- *Allegato 4* - Modello di domanda per l'autorizzazione al solo esercizio degli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 22/97 » 17
- *Allegato 4A* - Elenco dei documenti da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 22/97 » 19

APPENDICE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003,
n. 1203.

D.Lgs. 22/97. Progetti di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti: Conferenza per l'istruttoria e relativo provvedimento di approvazione e rilascio di autorizzazione alla realizzazione. Atto di indirizzo (come modificata con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2001, n. 1472) » 21

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 giugno 2003, n. 749.

L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture;

Ricordato che con deliberazione n. 503 del 23 aprile 2003, in ossequio a quanto disposto al comma 4 dell'art. 19 della L.R. 14/2002, la Giunta regionale ha preadottato il documento concernente «Indirizzi e criteri per l'autorizzazione alla costruzione, gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti» e stabilito la trasmissione del medesimo documento alla commissione consiliare competente;

Preso atto del parere n. 38 espresso sul documento in questione dalla II commissione consiliare in data 22 maggio 2003;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il documento concernente «Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs.

5 febbraio 1997, n. 22» allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che recepisce le osservazioni contenute nel parere favorevole n. 38 espresso dalla II commissione consiliare in data 22 maggio 2003;

3) di considerare non più valide le disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 1644 del 19 dicembre 2001 in quanto le stesse sono state ridefinite nel documento allegato al presente atto;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione unitamente alla precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1203* del 3 ottobre 2001 successivamente rettificata con D.G.R. n. 1472 del 21 novembre 2001, concernente «D.Lgs. 22/92 art. 27 - Conferenza istruttoria progetti impianti di smaltimento o recupero rifiuti e relativo provvedimento - Atto di indirizzo», in quanto attinente al presente documento.

Il Relatore
Monelli

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - art. 19, comma 4 - «Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97» - Approvazione.

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;

Ricordato che, in attuazione di quanto disposto all'art. 22 del D.Lgs. 22/97, il Consiglio regionale dell'Umbria in data 25 luglio 2002 ha deliberato il «Secondo piano regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti»;

Vista la legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, concernente «Norme per la gestione integrata dei rifiuti»;

Richiamato in particolare il comma 4 dell'art. 19, della L.R. 14/2002 che prevede, entro 3 mesi dalla sua emanazione, la predisposizione da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, di indirizzi e criteri per l'autorizzazione alla costruzione, gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

Ricordato che il medesimo comma dell'articolo 19 della L.R. 14 prevede altresì la sospensione, sino alla emanazione degli indirizzi sopra citati, di tutte le nuove richieste di autorizzazione alla costruzione e gestione degli impianti;

Vista la deliberazione n. 1203 del 3 ottobre 2001 concernente «D.Lgs. 22/97 - art. 27 - Conferenza istruttoria progetti impianti di smaltimento o recupero rifiuti e relativo provvedimento - Atto di indirizzo», e successiva rettifica con D.G.R. n. 1472 del 21 novembre 2001;

Vista la deliberazione n. 1644 del 19 dicembre 2001 con la quale la Giunta regionale, in attesa dell'emanazione di specifiche norme tecniche nazionali in materia ha adottato la direttiva concernente: «D.Lgs. 22/97 - Criteri per la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/82 e per il rilascio di nuove autorizzazioni secondo i disposti di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97»;

* N.r. Le deliberazioni citate sono riportate in appendice.

Evidenziato:

— che la Soc. Macroscopio S.p.A., a seguito dell'incarico conferitogli con D.G.R. n. 1036 del 29 luglio 2002 ha predisposto il documento contenente gli indirizzi e criteri per l'autorizzazione alla costruzione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'oggetto;

— che lo stesso documento è stato successivamente verificato dal Servizio competente in materia il quale ha provveduto ad apportare modifiche non sostanziali;

— che il documento di cui sopra risulta coerente con quanto stabilito dalla L.R. 14/2002 e in particolare definisce gli indirizzi e criteri per l'autorizzazione alla costruzione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

Ricordato che l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, del documento in questione consentirà la riattivazione di tutte le procedure autorizzative sospese a seguito delle disposizioni dettate dal comma 4 dell'art. 19 della più volte citata L.R. 14/2002;

Vista la deliberazione n. 503 del 23 aprile 2003 con la quale la Giunta in ossequio a quanto previsto al comma 4 dell'art. 19 della L.R. 14/2002, ha preadottato il documento concernente «Indirizzi e criteri per l'autorizzazione alla costruzione, gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti»;

Ricordato che con il sopracitato atto la medesima Giunta ha altresì disposto la trasmissione del documento alla competente commissione consiliare e ciò nel rispetto di quanto previsto alla più volte richiamata L.R. 14/2002;

Visto altresì il parere favorevole, con osservazioni espresse dalla commissione consiliare competente in data 22 maggio 2003, n. 38, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che gli uffici regionali competenti hanno provveduto al recepimento delle osservazioni formulate dalla suddetta commissione consiliare;

Evidenziata l'opportunità di pubblicare, unitamente al presente atto, la precedente D.G.R. n. 1203 del 3 ottobre 2001 successivamente rettificata con deliberazione n. 1472 del 21 novembre 2001 al fine di fornire agli operatori interessati un quadro più completo della procedura amministrativa finalizzata al rilascio della autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 dicembre 2003, n. 1819.

L.R. 14/02, art. 19, c. 4. Indirizzi criteri approvazione progetti. L'autorizzazione realizzazione e esercizio impianti di smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture;

Ricordato che con deliberazione n. 503 del 23 aprile 2003, in ossequio a quanto disposto al comma 4 dell'art. 19 della L.R. 14/2002, la Giunta regionale ha preadottato il documento concernente «Indirizzi e criteri per l'autorizzazione alla costruzione, gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti» e stabilito la trasmissione del medesimo documento alla commissione consiliare competente;

Preso atto del parere n. 38 espresso sul documento in questione dalla II commissione consiliare in data 22 maggio 2003;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di integrare quanto stabilito all'Allegato 3) della D.G.R. 749/2003 in ordine ai «Criteri e tabelle per l'individuazione delle garanzie finanziarie» definendo l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione per l'esercizio delle attività di recupero di cui all'Allegato C) del D.Lgs. 22/97 così come riportato nell'allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente l'Allegato 3) della suddetta D.G.R. n. 749/2003;

3) di riconfermare quanto altro stabilito con la D.G.R. 749/2003;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione unitamente alla precedente deliberazione n. 749 del 5 giugno 2003.

Relatore - Vicepresidente
MONELLI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - art. 19, comma 4 - «Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97» - Integrazione della D.G.R. n. 749 del 5 giugno 2003.**

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;

Ricordato che, in attuazione di quanto disposto all'art. 22 del D.Lgs. 22/97, il Consiglio regionale dell'Umbria in data 25 luglio 2002 ha deliberato il «Secondo piano regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti»;

Vista la legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, concernente «Norme per la gestione integrata dei rifiuti»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 5 giugno 2003 con la quale è stato approvato il documento concernente «Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22», in attuazione dell'art. 19, comma 4, della suddetta L.R. n. 14/2002;

Considerato che:

— il documento sopracitato indica tra l'altro la documentazione tecnica e amministrativa da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;

— in particolare l'*Allegato 3*) contiene criteri e tabelle per l'individuazione della garanzia finanziaria da prestare a favore della Regione dell'Umbria al fine di esercitare le attività disciplinate del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

Dato atto che per dare piena attuazione a quanto stabilito dal citato art. 28 del D.Lgs. 22/97 occorre integrare la D.G.R. n. 749/2003 ed in particolare l'*Allegato 3*) definendo l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione per l'esercizio delle operazioni di recupero di cui all'*Allegato C*) del più volte citato D.Lgs. 22/97;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad integrare quanto stabilito con la D.G.R. n. 749/2003 in ordine ai «Criteri e tabelle per l'individuazione delle garanzie finanziarie»;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

pagina 6 - bianca

**Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione
alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento
e recupero dei rifiuti, di cui agli artt. 27 e 28
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.**

(Attuazione dell'art. 19, comma 4,
della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14)

Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione dell'art. 19, comma 4, legge regionale 31 luglio 2002, n. 14).

La Regione dell'Umbria ha adottato con delibera di Giunta regionale n. 1644 del 19 dicembre 2001, i criteri finalizzati alla definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97.

Successivamente, sulla base degli aspetti conoscitivi acquisiti e dei contenuti del «2° Piano regionale per la gestione integrata e razionale di residui e dei rifiuti» è stata ravvisata l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri precedentemente definiti.

La L.R. 31 luglio 2002, n. 14, concernente «Norme per la gestione integrata dei rifiuti», pone altresì l'obbligo di definire indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla costruzione e gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La materia ha subito ulteriori modifiche a seguito di:

a) evoluzione della giurisprudenza e della normativa europea, nazionale e regionale;

b) introduzione di strumenti tecnico-conoscitivi del territorio regionale anche in attuazione del 2° Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti.

I criteri e gli strumenti di base ai quali informare l'attività della pubblica amministrazione in sede di rilascio delle autorizzazioni ex artt. 27-28 del D.Lgs. 22/97 sono costituiti da:

1) normativa nazionale e regionale di settore e previsioni impiantistiche ed organizzative previste dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti;

2) indicazione provinciale delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, sulla base dei criteri definiti dal Piano regionale;

3) le condizioni e i criteri dettati dalla Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera a) D.Lgs. 22/97 e art. 4, comma 1, lettera d) della L.R. 31 luglio 2002, in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

4) documentazione tecnica e amministrativa da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;

5) norme urbanistiche e di tutela territoriale e ambientale vigenti.

La documentazione tecnica e amministrativa da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 di cui al precedente punto 4) è costituita da:

Allegato 1: Modello di domanda per l'approvazione di progetti di nuovi impianti, e di modifica agli stessi, aventi per oggetto lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 27 e autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 22/97.

Allegato 2: Elenco completo della documentazione da presentare da parte dei soggetti richiedenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 22/97.

Allegato 3: Criteri e tabelle per l'individuazione della garanzia finanziaria.

Allegato 4-4A: Modello di domanda per l'autorizzazione al solo esercizio degli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 22/97 ed elenco documentazione tecnico-amministrativa.

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 19, 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e di quanto imposto dall'art. 19, comma 4, della L.R. n. 14/2002, i sopra esposti criteri e la documentazione tecnica amministrativa indicata costituiscono atto di indirizzo per gli uffici della Regione nonché per le Amministrazioni provinciali dal momento dell'effettivo trasferimento delle deleghe in materia di cui alla L.R. 3/99.

apporre
marca da
bollo da
€ 10,33

Alla Regione Umbria
Dir. pol. territoriali - ambiente - infrastrutture
Piazza Partigiani, 1
06121 - PERUGIA

Oggetto: Artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni - Approvazione progetto e autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero/smaltimento rifiuti.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e degli art. 1 e 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 430, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,

Il sottoscritto, (*cognome e nome*)
nato a (*comune/luogo di nascita*) prov./stato estero il (*data di nascita*)
e residente nel comune di prov. CAP
località/via/piazza n. civico n. telefonico
in qualità di (*legale rappresentante, titolare, amministratore*) ⁽¹⁾
della ditta/ente (*denominazione*)
con ragione sociale:
ditta individuale - s.a.s - s.n.c. - S.p.A. - altro (*specificare*)
con sede legale nel comune di prov. CAP
località/via/piazza n. civico n. telefonico
codice fiscale/partita IVA

esercente l'attività di

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 18 luglio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui alla D.C.R. 25 luglio 2002, n. 226;

CHIEDE

l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto per lo svolgimento della seguente/delle seguenti operazione/i di

recupero (*)

smaltimento (*)

(* *specificare*)

di cui all'e relazione/i tecnica/che allegata/e, presso la sede operativa (stabilimento/impianto/insediamento)

ubicata nel comune di prov. CAP

località/via/piazza n.civico n.telefonico

sull'area distinta al N.C.E.U./N.C.T.

comune foglio particelle

ALLEGA

la seguente documentazione in conformità dell'*Allegato 2* della procedura amministrativa di approvazione:

(specificare i punti corrispondenti dell'*Allegato 2* per i quali è stata allegata documentazione)

1) Quadro di riferimento programmatico punti:

2) Quadro di compatibilità ambientale punti:

3) Quadro progettuale e gestionale punti:

4) Diagramma dei flussi punti:

5) Quadro economico punti:

6) Quadro temporale punti:

7) Quadro di gestione, monitoraggio e controllo punti:

- | | |
|---|--------------|
| 8) Documentazione tecnica integrativa (per le discariche)..... | punti: |
| 9) Documentazione tecnica integrativa (per impianti di stoccaggio) | punti: |
| 10) Documentazione tecnica integrativa (per nuovi impianti di utilizzo rifiuti) | punti: |
| 11) Documentazione attestante la disponibilità dell'area | punti: |
| 12) Certificato di iscrizione alla CCIAA, munito della dicitura prevista dall'art. 9
D.P.R. 252/98 (normativa antimafia) | punti: |
| 13) Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto con accettazione dello
stesso | punti: |
| 14) Altro (specificare) | punti: |

....., li.....

In fede

.....
(TIMBRO E FIRMA)

IN SOSTITUZIONE DELLA AUTENTICA ALLEGARE COPIA
DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano/membro della UE/cittadino, residente in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. di essere domiciliato/residente/con sede o una stabile organizzazione in Italia;
3. di essere iscritto nel registro delle imprese (ad eccezione delle imprese individuali);
4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
5. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
6. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o secondo quella del Paese di residenza;
8. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
9. di non aver fornito false dichiarazioni nella presente dichiarazione;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

N.B: la documentazione di cui ai punti da 4 a 10 è richiesta: per il legale rappresentante dell'impresa richiedente, per i soci amministratori in caso di s.n.c, per i soci accomandatari in caso di s.a.s, per gli appartenenti al consiglio di amministrazione in caso di S.p.A oltre che per il responsabile tecnico che dovrà altresì dichiarare l'accettazione dell'incarico.

V.I.A. - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L'attività è soggetta alla procedura di V.I.A. (sì/no)? (*) (#)

(*) nei seguenti casi occorre presentare contestualmente al progetto la richiesta di valutazione di impatto ambientale:

1) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B ed all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

2) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'Allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

3) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'*Allegato B* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti *D13*, *D14*).

4) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'*Allegato B*, lettere *D1* e *D5* del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'*Allegato B*, lettere *D1* e *D5* del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.

5) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'*Allegato B*, lettera *D15* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

L'attività è soggetta alla procedura di verifica ex art. 10 del DPR 12 aprile 1996 (Sì/No)? (#) nei seguenti casi il progetto viene sottoposto alla procedura di V.I.A. (se ricadente, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; L.R. n. 9/95; L.R. n. 11/98; L.R. n. 22/2000) o a quella di verifica di cui all'art. 10 del DPR 12 aprile 1996:

1) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'*Allegato B*, lettere *D2*, *D8*, *D9*, *D10* e *D11* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'*Allegato B*, lettere *D13* e *D14* del citato decreto n. 22/1997).

2) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'*Allegato B*, lettere *D2* e da *D8* a *D11* del decreto legislativo n. 22/1997).

3) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'*Allegato B*, lettera *D15* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

4) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'*Allegato B*, lettere *D1* e *D5* del decreto n. 22/1997, n. 22).

5) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.

**ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ELABORATI TECNICI DA PRODURRE AI FINI DELLA RICHIESTA
DI APPROVAZIONE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS. 22/97 PER NUOVI IMPIANTI
E MODIFICHE SOSTANZIALI DI IMPIANTI ESISTENTI**

1) QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

in rapporto a leggi nazionali e regionali, ai piani regionali e provinciali di settore, agli atti di quadro di riferimento territoriale (PUT, PTC P) o altro, evidenziando l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate.

2) QUADRO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

a) Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a subire gli effetti del progetto, con specificazione dell'entità e della natura delle variazioni, sia in fase di cantiere che di esercizio.

b) Specificazione dei rifiuti liquidi rapportata alla prescrizione della normativa vigente in materia, corredata dello schema di smaltimento reflui con particolari esecutivi ed indicazione del corpo ricettore.

c) Specificazione dei materiali di processo e dei rifiuti prodotti e le loro modalità di smaltimento.

d) Specificazione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

e) Specificazione delle emissioni sonore prodotte dall'intervento con particolare riferimento alla presenza di abitazioni vicine.

f) Specificazione degli strumenti di gestione e controllo e, ove necessario, delle reti di monitoraggio ambientale così come previste dal Piano regionale.

g) Illustrazione dei sistemi di intervento nell'ipotesi si manifestino emergenze ambientali.

h) Analisi della vincolistica esistente.

i) Descrizione dell'uso del territorio con particolare riferimento alla presenza di insediamenti abitativi.

j) Analisi delle previsioni degli strumenti urbanistici:

I. estratto del vigente piano regolatore e relative norme tecniche di attuazione;

II. estratto della planimetria catastale;

III. certificato di destinazione urbanistica.

1. Studio e scelta della viabilità di conferimento e di accesso completo della proposta risolutiva stima qualiquantitativa dei mezzi in transito da e per l'insediamento con riferimento specifico alla viabilità di accesso ed agli insediamenti produttivi e/o abitativi interessati.

2. Indagine geologica, comprensiva di discipline geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche firmata da un esperto in scienze geologiche, che dimostri l'idoneità del sito anche in termini di compatibilità paesistico ambientale, garantendo comunque quanto stabilito dalla normativa vigente, articolata in:

— *relazione geologica generale* contenente tutti i settori sopraindicati di ampia zona geografica significativa e comprensiva del sito prescelto con adeguata cartografia geologica, geomorfologica ed idrogeologica basata sui rilevamenti di grande dettaglio sul territorio individuando:

- sorgenti, pozzi, zone umide, reticolo drenante, zone esondabili, paludi e loro massimo livello acquifero, inghiottitoi, ecc.;
- l'assenza/la presenza di punti di captazione di cui al DPR 236/88 in una fascia di 200 metri dall'impianto;
- geodinamica superficiale basata sulla geologia e geomorfologia attuale, dati relativi all'uso dei suoli, piovosità e franosità;

— *relazione geologica-geotecnica* che deve contenere:

- indagini geognostiche dirette ad eventuali prospezioni geofisiche con relative planimetrie e sezioni esplicative;
- prove geotecniche in situ e in laboratorio regolarmente certificate dal responsabile dell'esecuzione delle prove, compresa la permeabilità;
- calcoli di stabilità;
- piezometria chimica delle acque.

3. Verifica del rischio idraulico D.Lgs. 180/98.

4. Informazioni relative alla classificazione del territorio per quanto concerne l'ammissibilità delle emissioni sonore di cui alla L. 477/95 «legge quadro sull'inquinamento acustico».

3) QUADRO PROGETTUALE E GESTIONALE.

a) *Incidenza spaziale e territoriale dell'intervento tramite la seguente documentazione:*

1. planimetria scala 1:25.000 con localizzazione dell'intervento;

2. planimetria scala 1:5.000 con localizzazione dell'intervento ed indicazione delle abitazioni o altri eventuali insediamenti vulnerabili presenti in un raggio di 1.000 metri;

3. estratto aerofotocarta regionale aggiornata relativa all'area, con localizzazione dell'intervento;
4. documentazione fotografica dell'area non anteriore a 3 mesi dalla richiesta con individuazione punti di ripresa.

b) Progetto definitivo costituito dalla seguente documentazione:

1. descrizione del ciclo tecnologico di recupero o smaltimento evidenziando le varie fasi lavorative ed allegando diagramma a blocchi;
2. descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e di quelle accessorie proposte nonché delle tecnologie adottate;
3. descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento dell'impianto;
4. indicazione delle risorse utilizzate comprese acqua ed energie precisando la fonte di approvvigionamento, con relazione tecnica ed elaborati grafici relativi ad impianti di approvvigionamento idrico diverso dall'acquedotto pubblico;
5. indicazione sulla gestione operativa dell'impianto (organizzazione del lavoro, procedure operative, modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.);
6. descrizione generale del ciclo di lavorazione con l'evidenziazione del numero addetti (specificando mansioni e, ove possibile, le postazioni di lavoro), impianti, macchine, materie prime trattate, prodotti ausiliari (additivi, reagenti, combustibili, ecc. allegando le schede tossicologiche e specificando le modalità di rifornimento, di stoccaggio e di utilizzo di detti prodotti, indicando quantitativi annui previsti e di stoccaggio massimi), con una stima qualitativa dei rischi per gli addetti, nonché delle opere previste per la eliminazione o riduzione degli stessi;
7. planimetria generale dell'insediamento in scala 1:500 o 1:1.000 con l'indicazione del tipo di utilizzo;
8. piante, sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100 o 1:200, indicando per ciascun locale la destinazione d'uso, le caratteristiche di illuminazione e aerazione, le uscite, nonché i servizi igienico - assistenziali (spogliatoi, WC, doccia, refettorio, ecc.); particolari costruttivi significativi dell'impianto, schemi di macchinari ecc.;
9. planimetria scala 1:500 con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento acque e del sistema antincendio;
10. planimetria in scala 1:100 o 1:200, particolari e sezioni ove siano indicate le pendenze, i sistemi di convogliamento acque, reflui o sversamenti, i pozzetti stagni di raccolta, vasche di accumulo, muretti di contenimento ecc.;
11. descrizione delle previste cause di pericolo per la salute degli addetti (polveri, fumi, nebbie, gas, rumore, vibrazioni, alte-basse temperature, umidità, ecc) e degli interventi previsti per ridurre l'esposizione;
12. illustrazione degli impianti di servizio, dei mezzi meccanici e dei macchinari utilizzati per i lavori, con particolare riferimento ai dispositivi atti a ridurre l'eventuale esposizione a fattori nocivi per la salute ed a quelli atti a prevenire l'evento infortunio;
13. per ognuno degli ambienti confinati indicare le modalità con cui viene garantito il ricircolo generale dell'aria ed eventualmente delle caratteristiche degli impianti relativi.

4) DIAGRAMMA DEI FLUSSI:

- a) tipologia dei rifiuti e loro ciclo produttivo di provenienza;
- b) tipologia e quantitativi dei rifiuti in entrata;
- c) tipologia e quantitativi dei rifiuti trattati per modalità di trattamento;
- d) tipologia e quantitativi dei rifiuti in uscita e da inviare a smaltimento o destinare a riutilizzo.

5) QUADRO ECONOMICO:

- a) costi d'investimento;
- b) costi di esercizio;
- c) ricavi da recupero di materiali ed energia;
- d) costo unitario;
- e) piano finanziario;
- f) costo del progetto di ripristino ambientale rivalutato alla data di realizzazione;
- g) costo della gestione post chiusura rivalutato per l'intero periodo.

6) QUADRO TEMPORALE:

- a) tempi tecnici per la realizzazione dell'intervento;
- b) tempi per la messa in esercizio;
- c) vita tecnica dell'intervento.

7) QUADRO DI GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO:

Il piano di gestione, monitoraggio e controllo, deve contenere tutte le informazioni relative ai criteri ed alle misure adottate per la conduzione dell'impianto finalizzate alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed alla minimizzazione ed il controllo degli impatti durante la conduzione degli impianti.

Documentazione integrativa da presentare per impianti di discarica:

Relativamente alla documentazione da presentare essa dovrà rispondere a quanto contenuto dal D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 marzo 2003.

Documentazione integrativa da presentare per impianti di stoccaggio:

- I. Quantità massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione massima annua;
- II. Periodo massimo di stoccaggio per tipologia;
- III. Descrizione dettagliata pavimentazione e copertura aree di stoccaggio;
- IV. Destinazione finale di smaltimento rifiuti;
- V. Modalità di bonifica dei contenitori fissi e mobili.

Documentazione integrativa nel caso di nuovi impianti di utilizzo di rifiuti:

I. Risultati analitici di prove di cessione in acido acetico nel caso in cui il rifiuto contenga o sia contaminato da una o più sostanze elencate negli allegati h n e l al D.Lgs. 389/97 oppure se proviene da contenitori contrassegnati con i simboli <T> e/o <I+> e/o <C> e/o <Xn> e/o <Xi> di cui al D.M. sanità 28 aprile 1997 o comunque utilizzato per sostanze pericolose;

II. Descrizione dettagliata del processo produttivo con specifico riferimento alla fase da cui deriva il residuo destinato al riutilizzo;

III. Valutazione delle variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto finale ottenuto con il residuo rispetto a quello ottenuto con le materie prime corrispondenti;

IV. Studio di mercato per la caratterizzazione merceologica e per la collocazione finale dei prodotti in uscita dall'impianto di utilizzo.

- *La documentazione presentata dovrà essere a firma di tutte le professionalità necessarie secondo la complessità dell'impianto e dovrà essere corredata da idonea documentazione comprovante il possesso o la disponibilità delle aree interessate dall'intervento.*
- *Tutta la documentazione deve essere presentata, salvo specifica indicazione, in 3 copie cartacee più supporto informatico.*
- *La documentazione presentata deve essere rilegata in singoli fascicoli corrispondenti ai punti precedenti, le planimetrie devono essere numerate e riportare la scala di riferimento.*

(come modificato con deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2003, n. 1819)

A) GARANZIE FINANZIARIE:

Le garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione Umbria, al fine di esercitare le attività disciplinate dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i., sono stabilite secondo i seguenti criteri:

1. Criteri generali

— per tutti gli impianti le garanzie finanziarie dovranno essere prestate mediante fidejussione bancaria o mediante fidejussione assicurativa «a prima chiamata»;

— la garanzia finanziaria deve essere presentata alla Regione entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio;

— per tutti gli impianti le fidejussioni debbono essere stipulate per un periodo pari alla durata delle autorizzazioni, più un anno;

— per le discariche l'importo verrà definito sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 marzo 2003;

— i criteri e gli importi relativi alla presentazione delle garanzie finanziarie di cui al presente atto rimarranno validi sino alla emanazione di eventuali nuove norme stabilite in materia.

2. Entità delle garanzie finanziarie in rapporto alla tipologia degli impianti.

Per ogni tipologia di impianto le garanzie finanziarie dovranno essere corrisposte nella misura prevista e riportata nella tabella seguente:

TIPO IMPIANTO	GARANZIA FINANZIARIA
STAZIONE DI TRASFERENZA R.U.	€ 51.645,69 (L.100.000.000) IMPORTO UNICO AD IMPIANTO
IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI R.U. ED R.A.U. DI CUI ALL'ALLEGATO B DEL D.Lgs 22/97 COMPRESI EVENTUALI ALTRI IMPIANTI INTERNI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEGLI STESSI ESCLUSO DISCARICHE ED IMPIANTI DI SOLO DEPOSITO PRELIMINARE	€ 258.228,44 (L.500.000.000) IMPORTO UNICO AD IMPIANTO
IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI CUI ALL'ALLEGATO B DEL D.Lgs 22/97 ESCLUSO DISCARICHE ED IMPIANTI DI SOLO DEPOSITO PRELIMINARE	€/Kg 0,258 (L.500) IMPORTO MINIMO COMUNQUE DA GARANTIRE € 387.342,67 (L.750.000.000)
IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO B DEL D.Lgs 22/97 ESCLUSO DISCARICHE ED IMPIANTI DI SOLO DEPOSITO PRELIMINARE	€/Kg 0,775 (L.1.500) IMPORTO MINIMO COMUNQUE DA GARANTIRE € 516.456,88 (L.1.000.000.000)
IMPIANTI DI DEPOSITO PRELIMINARE	€/Kg 0,516 (L.1.000) X RIFIUTI PERICOLOSI €/Kg 0,258 (L.500) X RIFIUTI SPECIALI IMPORTO MINIMO COMUNQUE DA GARANTIRE: RIFIUTI SPECIALI € 258.228,44 (L.500.000.000) RIFIUTI PERICOLOSI € 516.456,88 (L.1.000.000.000)
IMPIANTI DI DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE	€/Kg 0,516 (L.1.000) X RIFIUTI PERICOLOSI €/Kg 0,258 (L.500) X RIFIUTI SPECIALI IMPORTO MINIMO COMUNQUE DA GARANTIRE: RIFIUTI SPECIALI € 64.557,11 (L.125.000.000) RIFIUTI PERICOLOSI € 129.114,22 (L.250.000.000)

TIPO IMPIANTO	GARANZIA FINANZIARIA
CENTRI DI ROTTAMAZIONE (RIFIUTI SPECIALI) COMPRESO LO STOCCAGGIO TECNICO	L'IMPORTO È CALCOLATO SULLA BASE DEL QUANTITATIVO ANNUO DI RIFIUTI AUTORIZZATI, SECONDO LE SEGUENTI FASCE: FINO A 500 TON. € 103.291,37 (L.200.000.000) DA 501 A 1.000 TON. € 206.582,75 (L.400.000.000) DA 1.001 A 3.000 TON. € 413.165,51(L.800.000.000) OLTRE 3.000 TON. € 774.685,34 (L.1.500.000.000)
IMPIANTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DI CUI ALL'ALLEGATO C) DEL D.Lgs. 22/97, PER RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI	€/Kg. 0,258 (L.500) PER IL QUANTITATIVO MASSIMO DI RIFIUTI SOTTOPOSTI ALL'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA E TRATTABILI NEL CICLO OPERATIVO DI RECUPERO IMPORTO MINIMO COMUNQUE DA GARANTIRE € 193.671,34 (L. 375.000.000)
IMPIANTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DI CUI ALL'ALLEGATO C) DEL D. Lgs. 22/97, PER RIFIUTI PERICOLOSI	€/Kg 0,775 (L.1.500) PER IL QUANTITATIVO MASSIMO DI RIFIUTI SOTTOPOSTI ALL'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA E TRATTABILI NEL CICLO OPERATIVO DI RECUPERO. IMPORTO MINIMO COMUNQUE DA GARANTIRE € 258.228,84 (L.500.000.000)

3. Riduzioni dell'importo della garanzia finanziaria.

• In analogia a quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 - art. 8, comma 11 *quater*, gli importi delle garanzie riportate nella su esposta tabella saranno ridotte nella misura seguente:

— per le aziende in possesso della certificazione del sistema qualità previsto dalla norma serie UNI EN ISO 9000, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 30 (trenta) per cento dell'importo dovuto;

— per le aziende in possesso della certificazione del sistema ambiente previsto dalla norma serie UNI EN ISO 14000 la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 40 (quaranta) per cento dell'importo dovuto;

— per le aziende in possesso della certificazione EMAS la garanzia finanziaria è ridotta della misura del 50 per cento (cinquanta per cento) dell'importo dovuto.

• Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione ha attivato autonomamente polizza assicurativa per la responsabilità civile di danni contro l'inquinamento, relativamente all'impianto oggetto della stessa autorizzazione, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 15 per cento (quindici per cento) dell'importo dovuto.

apporte
marca da
bollo da
€ 10,33

Alla Regione Umbria
Dir. pol. territoriali - ambiente - infrastrutture
Piazza Partigiani, 1
06121 - PERUGIA

Oggetto: Art. 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero/smaltimento rifiuti.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e degli art. 1 e 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 430, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,

Il sottoscritto, (*cognome e nome*)
nato a (*comune/luogo di nascita*) prov./stato estero il (*data di nascita*)
e residente nel comune di prov. CAP
località/via/piazza n. civico n. telefonico
in qualità di (*legale rappresentante, titolare, amministratore*) ⁽¹⁾
della ditta/ente (*denominazione*)
con ragione sociale:
ditta individuale - s.a.s - s.n.c. - S.p.A. - altro (*specificare*)
con sede legale nel comune di prov. CAP
località/via/piazza n. civico n. telefonico
codice fiscale/partita IVA
esercente l'attività di

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 18 luglio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui alla D.C.R. 25 luglio 2002, n. 226;

CHIEDE

ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 l'autorizzazione all'esercizio di un impianto per lo svolgimento della seguente/
delle seguenti operazione/i di

recupero (*)
smaltimento (*)

(* *specificare*)

di cui alla/e relazione/i tecnica/che allegata/e, presso la sede operativa (*stabilimento/impianto/inseidamento*)
ubicata nel comune di prov. CAP
località/via/piazza n.civico n.telefonico
sull'area distinta al N.C.E.U./N.C.T.

comune foglio particelle

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano/membro della UE/cittadino, residente in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

2. di essere domiciliato/residente/con sede o una stabile organizzazione in Italia;

3. di essere iscritto nel registro delle imprese (ad eccezione delle imprese individuali);

4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

5. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

6. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o secondo quella del Paese di residenza;
 - 8. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
 - 9. di non aver fornito false dichiarazioni nella presente dichiarazione;
 - 10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

N.B: la documentazione di cui ai punti da 4 a 10 è richiesta: per il legale rappresentante dell'impresa richiedente, per i soci amministratori in caso di s.n.c, per i soci accomandatari in caso di s.a.s, per gli appartenenti al consiglio di amministrazione in caso di S.p.A oltre che per il responsabile tecnico che dovrà altresì dichiarare l'accettazione dell'incarico.

Nel caso di richiesta di rinnovo o proroga di un'autorizzazione all'esercizio, di un impianto precedentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'interessato dovrà presentare specifica istanza 180 giorni prima della scadenza allegando, nel caso in cui l'attività non abbia subito alcuna variazione rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la dichiarazione sopra riportata.

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 28 D.LGS. N. 22/97

DOCUMENTAZIONE DIRETTA A VERIFICARE LO STATO DELL'IMPIANTO ED, IN PARTICOLARE:

- conformità dell'impianto realizzato con il progetto approvato attraverso dichiarazione di un professionista abilitato;
- funzionalità dei sistemi di allarme e di sicurezza;
- idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e massima potenzialità;
- idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- documentazione fotografica dell'impianto;
- descrizione operativa delle attività di recupero e smaltimento attraverso schemi a blocchi;
- descrizione dei flussi di rifiuti:
 - a) tipologia dei rifiuti e ciclo produttivo di provenienza;
 - b) tipologia e quantitativi dei rifiuti in entrata;
 - c) tipologia e quantitativi dei rifiuti trattati per modalità di trattamento;
 - d) tipologia e quantitativi dei rifiuti in uscita e da inviare a smaltimento o destinare a riutilizzo;
- descrizione delle previste cause di pericolo per la salute degli addetti (polveri, fumi, nebbie, gas, rumore, vibrazioni, alte-basse temperature, umidità, ecc) e degli interventi previsti per ridurre l'esposizione;
- illustrazione degli impianti di servizio, dei mezzi meccanici e dei macchinari utilizzati per i lavori, con particolare riferimento ai dispositivi atti a ridurre l'eventuale esposizione a fattori nocivi per la salute ed a quelli atti a prevenire l'evento infortunio.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA REQUISITI SOGGETTIVI:

- certificato di iscrizione alla CCIAA, munito della dicitura prevista dall'art. 9 D.P.R. 252/98 (normativa antimafia);
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto con accettazione dello stesso con firma autenticata;
- iscrizione Albo imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel caso che il gestore sia un soggetto terzo;
- garanzie finanziarie (*Allegato 3*).

pagina 20 - bianca

Appendice

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 ottobre 2001, n. **1203**.

D.Lgs. 22/97, art. 27. Progetti di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti: Conferenza per l'istruttoria e relativo provvedimento di approvazione e rilascio di autorizzazione alla realizzazione. Atto di indirizzo. *(Come modificata con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2001, n. 1472).*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 ottobre 2001, n. 1203.

D.Lgs. 22/97, art. 27. Progetti di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti: Conferenza per l'istruttoria e relativo provvedimento di approvazione e rilascio di autorizzazione alla realizzazione. Atto di indirizzo. (Come modificata con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2001, n. 1472) (*).

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di dare atto che la Conferenza di cui all'art. 27 del D.Lgs. 22/97 «fa parte del genere di quelle istruttorie e quindi le posizioni assunte in sede di Conferenza non hanno forza vincolante, ma è attribuita alla Regione la potestà e responsabilità decisionale, potendo pervenire anche a conclusioni difformi dalle indicazioni prospettate in sede di Conferenza»;

3) di disciplinare pertanto la Conferenza, prevista dall'art. 27 del D.Lgs. 22/97, per l'approvazione dei progetti dei nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, nonché il conseguente provvedimento autorizzatorio nel modo seguente:

CONFERENZA

COMPONENTI DELLA CONFERENZA.

— Sono componenti della Conferenza:

a) il Presidente della Conferenza nella persona del dirigente responsabile del 5° Servizio prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale o suo delegato;

b) i rappresentanti dei seguenti Enti locali:

— Comune nel cui territorio si realizza l'impianto;

— Comuni ricompresi nel bacino di utenza o A.T.O., previsto dalla pianificazione regionale, al servizio del

quale si propone la realizzazione dell'impianto, nel caso trattati di rifiuti urbani e assimilabili;

— Provincia territorialmente competente, in quanto responsabile del controllo degli impianti;

— Comunità montana territorialmente competente, nell'ipotesi di impianti ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923);

Ciascuno dei soprariportati enti dovrà partecipare alla Conferenza attraverso un unico rappresentante che esprimerà la volontà dell'Amministrazione su tutte le materie di competenza della stessa.

c) il responsabile del procedimento;

d) i responsabili, o propri delegati, dei Servizi e strutture regionali competenti ad esprimere il parere necessario sul progetto;

e) il responsabile del dipartimento provinciale dell'ARPA-UMBRIA della Provincia ove ricade l'impianto o suo delegato;

f) alla Conferenza è invitato a partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione o un suo delegato al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile della I° sezione del Servizio prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE.

— la Conferenza è convocata dal Presidente;

— la Conferenza deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; tale termine decorre dal momento in cui la domanda è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 27, c.1 del D.Lgs. 22/97, o comunque richiesta dagli Uffici, nonché dalla valutazione di compatibilità ambientale (L.R. 11/98 e s.m.i), in materia urbanistica, di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica (ove necessaria);

— copia della domanda corredata da tutta la documentazione tecnica dovrà essere inviata dal soggetto richiedente anche al Comune/i interessato/i, alla Provincia, all'A.R.P.A. e alla Comunità montana;

— la convocazione della prima riunione della Conferenza dovrà pervenire ai soggetti interessati, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data;

— alla convocazione è allegata una istruttoria tecnica, predisposta dalla struttura precedente, nonché la comunicazione che tutta la documentazione inerente l'oggetto della Conferenza è depositata, per la presa visione da parte dei soggetti interessati, presso la struttura precedente.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI.

— Le funzioni di segreteria della Conferenza saranno svolte da un dipendente del Servizio prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale, individuato dal dirigente del Servizio medesimo;

— i partecipanti alla Conferenza sono tenuti a conoscere gli atti in istruttoria, anche secondo le modali-

* Le modifiche apportate con la deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2001, n. 1472, sono individuate con carattere corsivo.

tà sopra indicate ed allegate nell'avviso di convocazione;

— il Presidente, ai fini della più completa illustrazione dei diversi aspetti del progetto in istruttoria e degli eventuali necessari approfondimenti, può invitare alle riunioni anche ulteriori soggetti, oltre a quelli prima indicati nonché esperti in materia senza diritto di voto;

— la Conferenza è ritenuta valida quando regolarmente convocata;

— i lavori della Conferenza possono concludersi anche nel corso della prima riunione. Qualora non sia possibile concludere i lavori nel corso della prima riunione, il Presidente della Conferenza procede, con le modalità sopra indicate, a convocare una nuova riunione nel corso della quale si potrà giungere alla conclusione dei lavori indipendentemente dal numero dei soggetti partecipanti e tenendo altresì conto dei pronunciamenti pervenuti o acquisiti. Si considera acquisito l'assenso degli Enti e dei soggetti che non abbiano espresso definitivamente la propria volontà;

— i lavori della Conferenza non possono superare i novanta giorni dalla data della prima convocazione;

— le risultanze della Conferenza, relativamente al progetto in esame, dovranno essere raccolte in un verbale. Eventuali specifiche osservazioni da parte di singoli componenti della Conferenza potranno essere espresse anche in forma scritta e quindi allegate al verbale medesimo;

— entro 30 giorni dalla conclusione della Conferenza, il soggetto competente acquisisce le risultanze sulla base delle quali, in conformità al regolamento interno della Giunta regionale, verrà adottato lo specifico provvedimento.

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE E DI AUTORIZZAZIONE.

— Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento di approvazione e autorizzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.Lgs. 22/97, è il dirigente responsabile del Servizio prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale. Tuttavia, qualora dalle risultanze della Conferenza emergano considerevoli contrasti tra gli Enti coinvolti e/o si debba operare in variante allo strumento urbanistico comunale, la Giunta regionale su sollecitazione del dirigente del Servizio competente, può emanare indirizzi su specifici aspetti attinenti la discrezionalità politico-amministrativa;

4) di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Relatore
Monelli

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.Lgs. 22/97 art. 27. Progetti di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti: Conferenza per**

Istruttoria e relativo provvedimento di approvazione e rilascio di autorizzazione alla realizzazione. Atto di indirizzo.

Visto:

— il D.Lgs. 22/97 concernente «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/686/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi»;

— l'art. 27 che determina le procedure per l'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ed in particolare a quanto disposto in merito all'apposita Conferenza ivi prevista;

Visti gli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti locali);

Visti altresì:

— la L.R. 22 aprile 1997, n. 15 «Norme sulla riorganizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale»;

— la D.G.R. n. 1124 del 24 agosto 1999;

— gli artt. 19 e 35 del regolamento interno della Giunta regionale, approvato con D.G.R. n. 1439/2000;

— l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

Vista la D.G.R. 9 dicembre 1998, n. 6349, con la quale è stata disciplinata la Conferenza prevista dal citato art. 27 del D.Lgs. 22/97, individuando i componenti e stabilendo le modalità di funzionamento;

Vista la L.R. 9 del marzo 1998 riguardante: «Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)»;

Ricordato che il dirigente del V Servizio della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, in data 7 dicembre 2000, ha ritenuto opportuno richiedere al Servizio affari giuridici e legislativi della Regione un apposito parere in merito alla natura della Conferenza di cui all'art. 27 del D. Lgs. 22/97;

Vista la nota n. 31139 del 20 dicembre 2000 con la quale il Servizio affari giuridici e legislativi ha trasmesso il parere richiesto concludendo che la Conferenza in questione è da considerarsi peculiare rispetto alla disciplina generale anche se facente parte del genus di quella istruttoria; il medesimo Servizio ha ritenuto inoltre che siano applicabili, ove compatibili, le norme generali dettate dagli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 478 del 16 maggio 2001 con la quale la Giunta regionale ha approvato la «Regolamentazione delle Conferenze dei servizi. Disposizioni applicative» con la quale viene disciplinato anche «l'apposita Conferenza» prevista all'art. 27 del D.Lgs. 22/97;

Vista l'ulteriore richiesta di parere al Servizio affari giuridici e legislativi formulato in data 16 luglio 2001 dal responsabile del V Servizio della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, in merito ad alcune questioni interpretative dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97;

Visto il parere successivamente rilasciato in data 8 agosto 2001 prot. n. 11667, dal Servizio interpellato, con il quale lo stesso ha ribadito quanto precedentemente esternato ed inoltre che «...poiché trattasi di una Conferenza con rilevanti peculiarità, sembra opportuna una sua specifica regolamentazione con apposito atto della Giunta regionale»;

Vista la giurisprudenza amministrativa sulle conferenze riguardanti l'approvazione e autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ed in particolare:

— Consiglio di Stato sez. V - 15 aprile 1999, n. 139;

— Consiglio di Stato sez. V - 2 marzo 1999, n. 212;

— Consiglio di Stato sez. IV - 13 luglio 1998, n. 1088

le quali hanno sancito che le conferenze in questione fanno parte del genere di quelle istruttorie e quindi le posizioni assunte in sede di Conferenza non hanno forza vincolante, ma è attribuita alla Regione la potestà e responsabilità decisionale, potendo pervenire anche a conclusioni difformi dalle indicazioni prospettate in sede di Conferenza. Inoltre, ai fini della validità delle risultanze finali della Conferenza, «è ininfluyente la mancata presenza di qualche componente... purché regolarmente convocati»;

Ricordato quanto contenuto nel parere da ultimo citato del Servizio affari giuridici e legislativi, in merito al sog-

getto competente all'emanazione del provvedimento di approvazione e autorizzazione di cui all'art. 27, comma 5 del D.Lgs. 22/97;

Ritenuto, pertanto, necessario ridisciplinare le riunioni «Conferenza» alla luce di quanto sopra esposto.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)